



**Standard formativo
relativo alla
formazione iniziale propedeutica per il conseguimento
dell'abilitazione e formazione periodica**

istruttore di autoscuola

**ai sensi Decreto ministeriale
26 gennaio 2011, n. 17**

Formazione iniziale propedeutica all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola

(Art. 7 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17)

<p>Premessa</p>	<p>Con decreto ministeriale del 26 gennaio 2011 n. 17 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato il “Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola” ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante “Nuovo codice della strada” e successive modificazioni.</p> <p>In attuazione del suddetto Regolamento il presente standard formativo individua gli elementi organizzativi minimi dei corsi di formazione nonché i contenuti della formazione iniziale propedeutica all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di autoscuola e della relativa formazione periodica.</p>
<p>Figura professionale</p>	<p>Istruttore di autoscuola (vedi riferimento normativo istituzione figura professionale)</p> <p>Ai sensi dell’art. 5 del Dm 26 gennaio 2011 n. 17 l’istruttore di guida può essere abilitato a:</p> <ol style="list-style-type: none"> svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione; svolgere esercitazione per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; ai soli fini della dichiarazione di cui all’art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l’abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, lettera d), punto d3) del Dm 17/2010¹.
<p>Obiettivi del corso</p>	<p>Fornire una preparazione teorico-pratica adeguata e conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente a coloro che intendono svolgere le funzioni di istruttore di autoscuola.</p>
<p>Durata del corso</p>	<p>Il corso di formazione iniziale, propedeutico all’esame per il conseguimento dell’abilitazione di istruttore di autoscuola, si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - parte teorica: 80 ore - parte pratica (lezioni individuali): <ol style="list-style-type: none"> 1. abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) del Dm 17/2011 con patente di guida comprendente almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Dm 17/2011: 40 ore; 2. abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) del Dm 17/2011 con patente di guida comprendente almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del Dm 17/2011: 32 ore.

¹ Art. 6, lettera d), punto d3 del Dm 26 gennaio 2011 n. 17: “almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all’articolo 5, comma 2.”

<p>Requisiti di accesso al corso di formazione iniziale per conseguimento abilitazione di istruttore di autoscuola</p>	<p>Ai fini dell'ammissione ai corsi di formazione iniziale, propedeutici all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. età non inferiore a ventuno anni; b. diploma di istruzione di secondo grado; c. non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; d. patente di guida comprendente: <ul style="list-style-type: none"> ○ almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Dm 17/2011²; ○ almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del Dm 17/2011³; ○ almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2⁴.
<p>Soggetti formatori</p>	<p>I corsi di formazione iniziale, propedeutici all'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore, possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO 1001, 1002 1003, 1004 previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>I corsi possono essere, altresì, erogati dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120.</p> <p>Tutti i soggetti formatori devono dimostrare di disporre di docenti in possesso dei titoli previsti dall'art. 12 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17 e comprovata esperienza formativa e/o professionale, almeno biennale, nelle aree disciplinari del corso.</p>
<p>Numero max allievi per corso</p>	<p>Il numero massimo degli allievi per corso non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'accREDITAMENTO di cui alla D.G.R. 968/2007 e s.m.i. e, in ogni caso, non può superare le 25 unità/aula.</p>
<p>Assenze</p>	<p>Sono ammessi agli esami di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di autoscuola coloro che hanno frequentato almeno il 90% delle ore di lezioni della parte teorica del corso. Il mancato raggiungimento di tale percentuale non consente il rilascio dell'attestato di frequenza.</p> <p>Non sono consentite assenze alle lezioni della parte pratica del corso. Eventuali assenze devono essere recuperate.</p>

² **Art. 5, comma 1, lettera a):** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione.

³ **Art. 5, comma 1, lettera b):** svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

⁴ **Art. 5, comma 2:** ai soli fini della dichiarazione di cui all'art. 123, comma 5 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, può conseguire l'abilitazione di istruttore un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 6, lettera d), punto d3).

<p>Attestato di frequenza</p>	<p>Al termine del corso di formazione iniziale per insegnante deve essere rilasciato all'allievo un attestato di frequenza i cui contenuti sono definiti dall'allegato 3 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17.</p> <p>Sia i soggetti autorizzati ai sensi della legge regionale 23/92 che le Autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica devono trasmettere, al settore competente in materia di trasporti della provincia territorialmente competente, l'elenco completo degli attestati di frequenza rilasciati per ciascun corso.</p>
<p>Esame di idoneità per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore</p>	<p>L'esame per l'abilitazione di istruttore verte sulle materie oggetto del corso e si articola in tre prove:</p> <p>a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisponde con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;</p> <p>b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;</p> <p>c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotta da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/11; 3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del DM 17/11. Nella Commissione d'esame deve essere assicurata, attraverso uno o più soggetti, titolari di una più patenti superiori, la presenza di membri abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria C, C+E, D, nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida di veicoli di corrispondenti categorie. <p>I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5, comma 2 del DM 17/11, sostengono solo le prove di cui alle lettere a) e b).</p> <p>La prova di verifica deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.</p>

<p>Composizione Commissione di idoneità</p>	<p>In attuazione dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14 febbraio 2002 recante modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli esami di idoneità per l'abilitazione di insegnante di scuola guida si svolgono alla presenza di una Commissione istituita dalla Provincia con proprio regolamento.</p> <p>Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento Trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal direttore del Dipartimento Trasporti terrestri della provincia di riferimento nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della regione.</p>
<p>Certificazione finale esame di idoneità</p>	<p>Al candidato che supera la prova di idoneità viene rilasciato un attestato che comprova la conseguita abilitazione.</p> <p>Esso deve contenere i seguenti elementi minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nome e cognome del candidato - dati anagrafici del candidato - tipologia di idoneità - luogo e data di esame - firma del presidente di Commissione.
<p>Attrezzature (art. 8, comma 2)</p>	<p>I veicoli sui quali si svolge la parte pratica del corso, ad eccezione dei motocicli, sono condotti da un istruttore abilitato titolare della patente di categoria richiesta per la guida del veicolo stesso; sono muniti di doppi comandi, ad eccezione dei motocicli, ed hanno le seguenti caratteristiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) (cat. A): motociclo senza sidecar, di cilindrata superiore o uguale a 600 cm³; b) (cat. B): veicolo a quattro ruote adatto alla prova per il conseguimento della patente di categoria B, con almeno quattro sportelli, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h; c) (cat. C): veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria C avente massa massima autorizzata pari o superiore a 12.000 chilogrammi, lunghezza pari o superiore a 8 metri, larghezza pari o superiore a 2,40 metri capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti; lo spazio di carico del veicolo deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Il veicolo deve essere presentato all'esame pratico di cui all'art. 8, comma 2, lettera c) capoverso c3) del Dm 17/11 con una massa effettiva di almeno 10.000 chilogrammi; d) (cat. CE): autoarticolato, o un autotreno composto da un veicolo adatto alla prova per il conseguimento della patente per la categoria C combinato ad un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 metri; nei due casi la massa massima autorizzata deve essere pari o superiore a 20.000 chilogrammi, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 metri e la larghezza pari o superiore ai 2,40 metri, i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio di velocità dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti. Tutti gli spazi di carico del complesso di veicoli devono consistere in cassoni chiusi di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina. Sia l'autoarticolato che l'autotreno devono essere presentati all'esame pratico di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), capoverso c3) del Dm 17/11, con una massa effettiva di almeno 15.000 chilogrammi; e) (cat. D): veicoli adatto alla prova per il conseguimento della patente della categoria D di lunghezza pari o superiore a 10 metri, di larghezza pari o superiore a 2,40 metri e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e dotato di ABS.
<p>Vigilanza e controllo</p>	<p>Ferma restando la competenza riservata alla Regione dalla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, la vigilanza ed il controllo sono svolti, in via ordinaria, dalle Province ai sensi degli articoli 130, comma 1, lettera a) e 159, comma 8, lettera i) della legge regionale 14/99.</p> <p>Allo scopo di consentire l'esercizio della prevista attività di vigilanza e controllo sulle attività formative, le autoscuole e i Centri di Istruzione automobilistica comunicano, preventivamente, l'avvio dei corsi al settore competente in materia di Formazione Professionale della Provincia territorialmente competente, allegando il calendario settimanale delle lezioni, l'elenco degli allievi e dei docenti incaricati.</p>

<p>Estensione dell'abilitazione da istruttore a insegnante</p>	<p>L'istruttore che intende conseguire l'abilitazione di insegnante, se in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del Dm 17/11, frequenta il corso di formazione iniziale per insegnanti di autoscuola secondo il programma previsto (<i>Allegato 1</i>).</p> <p>Al termine del corso deve essere rilasciato all'allievo un attestato di frequenza.</p> <p>L'esame per l'estensione dell'abilitazione si svolge secondo le modalità previste dall'art. 3 del Dm 17/11 e verte sulle prove di cui al predetto articolo 3, comma 2, con esclusione della prova di cui alla lettera a).</p> <p>L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b) del Dm 17/11, che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A, frequenta la parte pratica del programma di formazione iniziale di cui all'<i>allegato 1</i> relativo alle lezioni di guida simulata su motociclo.</p> <p>L'esame per l'estensione dell'abilitazione si svolge secondo le modalità di cui all'art. 8 del Dm 17/11 e verte sulla prova sulla prova di al medesimo art. 8, comma 2, lettera c1).</p> <p>L'esito positivo dell'esame viene documentato con il rilascio di un attestato che documenta l'avvenuta abilitazione.</p>
---	---

Contenuti minimi per la formazione iniziale di istruttore di autoscuola
 (Art. 2 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17)

PARTE TEORICA Durata: 80 ore	
1° Modulo 20 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Definizione dei veicoli ▪ Elementi strutturali dei veicoli e loro funzionamento <p>Docente: <i>ingegnere o insegnante</i></p>
2° Modulo 10 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di fisica <p>Docente: <i>ingegnere o soggetto in possesso di uno dei titoli di cui all'art. 12, comma 1, lettera g)</i></p>
3° Modulo 10 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli ▪ Utilizzo dei diversi dispositivi <p>Docente: <i>ingegnere o istruttore</i></p>
4° Modulo 20 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Norme di comportamento sulle strade <p>Docente: <i>insegnante</i></p>
5° Modulo 10 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di pedagogia e di tecnica delle comunicazioni <p>Docente: <i>psicologo</i></p>
6° Modulo 5 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stato psicofisico dei conducenti, tempo di reazione, alcool, ecc. <p>Docente: <i>medico</i></p>
7° Modulo 5 ore	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elementi di primo soccorso <p>Docente: <i>medico</i></p>

<p align="center">PARTE PRATICA Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d1) Lezioni individuali 40 ore</p>	
<p align="center">8° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un motociclo</p>
<p align="center">9° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un'autovettura</p>
<p align="center">10° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autocarro</p>
<p align="center">11° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato</p>
<p align="center">12° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autobus</p>

<p align="center">PARTE PRATICA Abilitazione per istruttori ex art. 6, comma 1, lettera d), capoverso d2) Lezioni individuali 32 ore</p>	
<p align="center">8° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un'autovettura</p>
<p align="center">9° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autocarro</p>
<p align="center">10° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autotreno o autoarticolato</p>
<p align="center">11° Modulo 8 ore</p>	<p align="center">Lezione simulata di guida su un autobus</p>



Formazione periodica per istruttori di autoscuola (Art. 9 del D.M. 26 gennaio 2011, n. 17) durata: 8 ore	
Premessa	L'istruttore non in regola con gli obblighi di formazione periodica di cui all'art. 4, comma 1 del Dm 17/2011 non può essere inserito nell'organico dell'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica prima della frequenza del relativo corso. La violazione di tali disposizioni comporta la sospensione dell'abilitazione (art. 9, comma 2).
Soggetti formatori	<p>I corsi di formazione periodica per istruttori di autoscuola possono essere erogati da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. 968/2007 e s.m.i. per la macrotipologia Formazione Continua o Formazione Superiore – settori di accreditamento codici ISFOL-ORFEO 1001, 1002 1003,1004, 2802 previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23.</p> <p>I corsi possono essere, altresì, erogati dalle Autoscuole e dai Centri di istruzione automobilistica di cui all'art. 123, comma 10-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come introdotto dall'art. 20, comma 5, lettera g) della legge 29 luglio 2010, n. 120.</p> <p>I soggetti accreditati, le Autoscuole e i Centri di istruzione automobilistica non possono svolgere corsi di formazione periodica per istruttori che siano parte del proprio corpo docente ovvero ne abbiano fatto parte negli ultimi sei mesi.(art. 9, comma 4).</p>
Durata del corso	L'istruttore abilitato ai sensi dell'art. 8 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17 e l'istruttore già abilitato ai sensi della previgente normativa, entro due anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione ovvero entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo devono frequentare un corso di formazione periodica della durata di 8 ore .
Assenze	<p>Non sono consentite ore di assenza nei corsi di formazione periodica.</p> <p>La frequenza del corso di formazione periodica viene documentata con il rilascio di un attestato i cui contenuti sono definiti dall'allegato 3 del Dm 26 gennaio 2011, n. 17.</p>
Contenuti del corso	<p>Il corso di formazione periodica deve vertere su uno o più tra i seguenti argomenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il mantenimento e il miglioramento delle competenze generali degli insegnanti (<i>docente: ingegnere, psicologo</i>); b. i cambiamenti normativi legati alla sicurezza (<i>docente: soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.12, comma 1, lettera a)</i>⁵); c. le nuove ricerche riguardanti l'area della sicurezza stradale, in particolare il comportamento dei giovani conducenti, compresa l'evoluzione delle tendenze delle cause di incidente (<i>docente: ingegnere, psicologo</i>); d. i nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento (<i>docente: psicologo</i>).

⁵ Art. 12, comma 1, lettera a) del Dm 26 gennaio 2011, n. 17:

1. **diploma di laurea** in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione;
2. una delle **lauree specialistiche** corrispondenti a quelle sub lettera a1), secondo la tabella di equiparazione di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. 21 agosto 2004, n. 196;
3. **laurea triennale** afferente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 16 marzo 2007, n. 155: scienze dei servizi giuridici, scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, scienze politiche e delle relazioni internazionali, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, n. 509 del 3 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. 12 novembre 2004, n. 266;
4. **laurea magistrale in giurisprudenza**;
5. **laurea magistrale** afferente ad una delle seguenti classi di cui al citato decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, 16 marzo 2007: scienze della politica, relazioni internazionali, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero lauree corrispondenti ai sensi del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, n.509 del 3 novembre 1999, pubblicato sulla G.U. 4 gennaio 2000, n. 2, come modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 270 del 22 ottobre 2004, pubblicato nella G.U. 12 novembre 2004, n. 266;